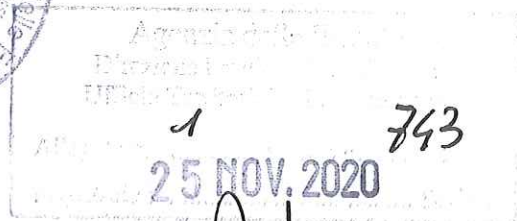




Esente da Imposta di bollo ai sensi ex
art.82 co.5 D.lgs. 117/2017



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet



STATUTO

dell'Associazione

ASSG – ASSOCIAZIONE SCOUT SAN GIORGIO - APS

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 16 novembre 2020

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"ASSG - ASSOCIAZIONE SCOUT SAN GIORGIO - APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione intende concretizzare la/le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

1. Contribuire allo sviluppo dei giovani realizzando pienamente i loro potenziali fisici, intellettuali, sociali e spirituali come individui, come cittadini e come membri della propria comunità locale, nazionale ed internazionale, senza alcuna distinzione di sesso, religione, opinione politica, orientamento sessuale, basandosi sul principio dell' "imparare facendo" e sull'autoeducazione progressiva;
2. Aiutare i giovani a crescere seguendo dei Valori che permettano loro di diventare dei buoni cittadini, responsabili, autonomi, rispettosi verso sé stessi, la società, la natura e l'ambiente, consapevoli della necessità di essere solidali verso il prossimo;
3. Permettere la formazione costante degli adulti educatori affinché possano seguire i giovani nel loro percorso educativo basandosi sui principi generali dello Scautismo;
4. Favorire gli incontri sia dei giovani che degli adulti educatori con le altre realtà scout, locali, nazionali e internazionali, al fine di incrementare uno scambio reciproco di informazioni ed esperienze, promuovendo l'amicizia internazionale e la cooperazione tra i popoli;
5. Impegnarsi nella diffusione e nello sviluppo dello Scautismo, e, in quanto movimento, adeguarsi ed aggiornarsi in relazione alle diverse esigenze dettate dalla società in continua evoluzione;

6. Collaborare e cooperare con soggetti terzi in occasione di eventi, attività, manifestazioni, progetti utili ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, basandosi sul concetto di "servizio al prossimo" come contributo allo sviluppo della società;
7. Realizzare la proposta educativa in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri soci;
8. Mantenere lo status di associazione apolitica e pluriconfessionale, sostenendo il concetto di laicità nel senso più ampio della parola, permettendo ai propri soci, a livello personale, di seguire le proprie scelte in campo religioso, politico e civico;
9. Proporre delle attività dedicate alla formazione spirituale, per permettere ai giovani ed agli adulti scout di riflettere, di fare un'autoanalisi ed una verifica critica rispettivamente ai valori della Legge Scout

L'Associazione, per il conseguimento degli scopi, applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden-Powell, ispirandosi ai valori della Legge e della Promessa Scout.

L'Associazione nell'esercizio delle proprie attività adotta bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti dal Regolamento interno dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono definiti:

- SOCI ORDINARI: tutti coloro che, condividendo gli scopi sociali definiti dal precedente art. 2, siano stati accolti dal Consiglio Direttivo, abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in regola con il canone sociale. I Soci Ordinari hanno diritto di voto assembleare, possono ricoprire cariche sociali ed incarichi operativi.
- SOCI GIOVANI: tutti coloro che sono stati accolti dal Consiglio Direttivo, non hanno compiuto il 18° anno di età e sono in regola con il canone sociale. Ogni Socio Giovane è rappresentato in Assemblea da un genitore oppure da chi ne esercita potestà genitoriale o da un legale rappresentante che esercita per lo stesso socio giovane diritto di voto assembleare. Al compimento del 18° anno di età diventano automaticamente Soci Ordinari.

Non possono essere soci dell'ASSG-APS coloro che sono stati precedentemente espulsi dall'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta predisposta dall'Associazione stessa che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica con obbligo di comunicare qualsiasi variazione entro 15 giorni;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo per la Privacy RGPD 2016/679 e future successive modificazioni;
- versare la quota associativa prevista dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di Assemblea nei termini previsti e comunicati ad ogni singolo socio.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, attraverso posta elettronica certificata, agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea associativa
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- vestire l'uniforme associativa;
- ricevere gratuitamente pubblicazioni, comunicazioni e notiziari relativi all'Associazione;
- essere coperti da adeguata polizza infortuni, malattia, responsabilità civile e legale a seconda del ruolo ricoperto da parte di ciascun iscritto;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per il solo svolgimento delle attività previste ed eventualmente autorizzate/concordate a supporto delle stesse;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea e comunicati dal Consiglio Direttivo;

- mantenere, nelle attività dell'associazione, un comportamento dettato dai principi dello scautismo, di servizio, di spirito di solidarietà e tolleranza

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione, mancato pagamento della quota associativa annuale, nei termini definiti e comunicati dal Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, nella condotta contraria all'oggetto sociale dell'Associazione, nei comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle disposizioni di Legge, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, al quale è demandata l'analisi del caso, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La deliberazione di esclusione può essere impugnata dal socio che ne contesti la legittimità, presentando ricorso all'Assemblea degli associati che si riunirà alla prima data utile.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Presidente, il recesso diventa operativo dalla data di ricevimento e non necessita di accettazione.

In caso di mancato rinnovo della quota associativa entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo opportunamente comunicati a tutti gli associati, è sufficiente una deliberazione del Consiglio Direttivo con la quale si prende atto e si provvede alla cancellazione dal registro dell'associato in questione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo
- Il Revisore Legale dei Conti

Tutti gli incarichi non prevedono alcun compenso eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle relative funzioni o su incarico del Consiglio Direttivo.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare esclusivamente un altro socio.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro tre mesi dalla fine dell'esercizio stesso.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta, motivata, da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo qualora si renda necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni relative a persone avvengono con modalità di scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati così come previste dal Regolamento interno;
- stipulare tramite il Presidente, tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delibera sugli eventuali ricorsi di esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 4, deciso dall'Assemblea degli Associati prima della votazione per l'elezione degli stessi, essi vengono nominati quindi dall'Assemblea per la durata di 3 anni, essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate e trova applicazione l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica e vengono verbalizzate.

Nel caso una carica elettiva resti vacante per un qualsiasi motivo, si procederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei consiglieri non eletti dall'Assemblea a partire dal socio che ha ricevuto più voti, in caso non vi siano altri soci che hanno ricevuto voti in Assemblea si procederà alla sua sostituzione, con nuove elezioni, alla prima Assemblea utile.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10
(L'Organo di Verifica)

L'Organo di Verifica è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. È composto da 3 (tre) soci maggiorenni dell'Associazione, la sua funzione è quella di supportare il Consiglio Direttivo nella verifica della correttezza della gestione, in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo.

Al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, l'acquisizione della carica internamente a quest'Organo impedisce al socio incaricato di tale funzione, di ricoprire altri ruoli all'interno dell'Associazione.

Il socio eletto che riceve più voti in Assemblea dei Soci, è il Rappresentante di questo Organo di Verifica.

Tale rappresentante può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Nel caso una carica elettiva resti vacante per un qualsiasi motivo, si procederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri dell'Organo di Verifica non eletti dall'Assemblea a partire dal socio che ha ricevuto più voti, in caso non vi siano altri soci che hanno ricevuto voti in Assemblea si procederà alla sua sostituzione, con nuove elezioni, alla prima Assemblea utile.

ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, qualora previsto.

ART. 16
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

